

(N. 1401)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 novembre 1950 (V. Stampato N. 968)

d'iniziativa del deputato FERRARIO Celestino

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° DICEMBRE 1950

Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio,
industria ed agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazione, con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive variazioni. Detta rivalutazione sarà fatta, anno per anno, in base alle aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annuali.

Art. 2.

La rivalutazione, di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura tenuta alla

amministrazione del trattamento di quiescenza di ciascun interessato, e l'onere relativo è da essa ripartito fra le varie Camere di commercio, industria ed agricoltura presso le quali lo stesso ha prestato effettivo servizio, e per ciascuna in proporzione ai periodi di servizio prestato.

Art. 3.

Alla spesa relativa per la rivalutazione di cui agli articoli precedenti ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura provvederà con le eventuali disponibilità o con appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 13 dicembre 1949.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.